

GIURISPRUDENZA

COMMISSIONE CENTRALE

1. — 30 ottobre 1922. — Di Mino c. Cyprien Fabre.

Qualità di emigrante: esercenti il piccolo traffico — Danni — Spesa per il visto consolare.

I commercianti che esercitano il piccolo traffico sono considerati emigranti.

Il vettore, col contratto di trasporto, è tenuto a garantire all'emigrante il raggiungimento del mercato di lavoro, dove è diretto. Egli prima di lasciare il biglietto all'emigrante stesso, deve assumere esatte informazioni anche sulla maniera, con cui le autorità straniere applicano le leggi di immigrazione.

Non è dovuto, tra i danni, il rimborso della spesa del visto consolare, perchè si tratta di erogazione di somma, dopo della quale l'emigrante può anche astenersi dalla partenza, e quindi viene fatta necessariamente in occasione di questo.

2. — 28 ottobre 1922. — Gioiosa Carlo c. Transoceanica.

Reiezione per gonorrea — Responsabilità del vettore.

Vi è negligenza del vettore, nel caso di un respinto per gonorrea, quando, senza escludersi che il male si sia riacutizzato durante la traversata per abuso di bevande alcoliche, sia provato altresì che esso preesistesse alla partenza e perciò fosse accertabile. Però, in tal caso, la colpa del vettore è minima, e di ciò va tenuto conto agli effetti della misura del risarcimento.

3. — 24 marzo 1923. — Società di Navigazione Cosulich e. Fortini Felice.

Condotta politica degli emigranti - Accettazione della decisione di primo grado - Effetti sull'ammissibilità dell'appello.

Il vettore, salvo casi eccezionali che possono consigliarlo ad assumere informazioni circa la condotta politica degli emigranti, non è tenuto ad indagare in merito alle idee politiche da costoro professate, quando essi presentino tutti i documenti richiesti, in regola, e niente lasci supporre che si possa trattare di stranieri non desiderabili.

Si deve ritenere accettata la decisione di primo grado, e quindi inammissibile lo appello, quando il procuratore della Compagnia abbia scritto al ricorrente che è pronto a trasmettergli le somme, al pagamento delle quali è condannata nella decisione stessa.

4. — 24 marzo 1923. — Gardella Guido e. Moretti - « Atlantic », Zaracosta - Calvaruso, Tommasi - Raffo ed altri - (Piroscavo Filadelfia).

Atti di citazione - Comparizione - Prova del fatto - Sospensione del giudizio civile - Appello incidentale.

Il regolamento sulla tutela giuridica degli emigranti non commina alcuna nullità per gli atti di citazione, ed, in tema di decadenza e nullità, non è consentita alcuna interpretazione estensiva ed analogica (art. 56 c. p. c.)

Comunque, la comparizione della parte in giudizio sana la nullità stessa.

Una società di fatto risulta provata da un complesso di elementi univoci, dai quali si desumano scopo, accordi, guadagni dei soci stessi, tra loro in comune, nè occorre l'atto scritto.

Non si deve far luogo alla sospensione del giudizio civile, quando l'esito di quello penale non possa influire sul primo, che ne è indipendente.

Non è ammissibile l'appello incidente, prodotto da un convenuto, contro cui non sia stato proposto appello principale.

5. — 2 maggio 1923. — Commissariato generale dell'emigrazione per l'emigrante Terrinoni Maria e Cyp Fabre.

Debolezza di mente - Accertamento da farsene dal vettore prima della partenza.

Il vettore, per la esperienza che gli deriva dal suo speciale commercio, deve tenere presente, prima del rilascio del biglietto, la estensione che le autorità americane sogliono attribuire alla dizione « debolezza di mente », la quale è anche accertabile mediante interrogatorio od esame medico. Per debolezza mentale non si deve intendere già la demenza vera e propria, ma uno stato psichico tale, per cui non si sia adatti a vivere in un ambiente tanto diverso dal paese di nascita e non si abbia attitudine ad adattarsi allo stesso ed a provvedere ai proprii bisogni.

6. — 2 maggio 1923. — Navigazione Generale Italiana e. Manzo Alfonsina.

Reiezione di emigrante incinta non coniugata - Responsabilità del vettore.

Il vettore è responsabile della reiezione di una emigrante incinta, che non sia regolarmente coniugata, quando, dallo stato di avanzata gestazione, poteva accorgersi dell'esistenza della medesima, con ordinaria visita medica. Il fondamento di tale responsabilità deriva dal fatto che le autorità americane respingono senza eccezione le donne sole, che non raggiungano, negli Stati Uniti del Nord, persone le quali siano legalmente tenute ad assisterle in caso di bisogno.